

L' ITALIA

E LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LE « OTTO ORE DI LAVORO »

Sotto questo titolo la grande rivista Gerarchia pubblica un articolo del Commissario Generale dell'emigrazione, Rappresentante del Governo al Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Riproduciamo lo scritto perchè espone in modo completo la posizione del nostro paese rispetto alla più importante e più discussa fra le convenzioni internazionali del lavoro.

I. Il Trattato di Versailles, nel creare una organizzazione permanente del lavoro presso la Società delle Nazioni, le affidò anche la regolamentazione della giornata legale. Più esplicitamente, il Trattato enunciava, tra i principi delle condizioni di lavoro, che « tutte le comunità industriali dovrebbero sforzarsi di applicare » l'adozione, « particolarmente importante ed urgente », della giornata di otto ore, o della settimana di quarantotto ore, « come scopo da raggiungere ovunque non fosse stato ancora ottenuto ».

In realtà, già i maggiori paesi industriali, per le necessità economiche e per le conseguenze politiche della guerra, avevano adottato tale regime, in virtù di leggi o di contratti di lavoro. E perciò il progetto di convenzione per le otto ore, elaborato nello stesso anno 1919 dalla prima Conferenza Generale dell'Organizzazione Permanente del Lavoro, che fu tenuta a Washington, ebbe l'approvazione entusiastica dalla quasi unanimità dei delegati, compresi i rappresentanti dell'elemento padronale. Gli operai considerarono quella convenzione come la definitiva consacrazione di una « conquista » dovuta alla forza delle loro organizzazioni.

II. La ratifica del progetto di convenzione da parte di tutti i quaranta Stati partecipanti alla Conferenza di Washington poteva dunque, fino da allora, ritenersi imminente: invece non se ne fece nulla... od assai poco. Infatti, nel termine assegnato dal Trattato di Pace per la presentazione dei progetti di convenzione alle autorità competenti, la situazione si era completamente cambiata. Cominciava nel 1921 quella tremenda crisi, neppur oggi superata, che induceva i singoli Stati industriali a dubitare se fosse opportuno legarsi internazionalmente ad un regime fisso ed immutabile di orario lavorativo: cominciava anche la lotta sempre più viva per la conquista dei mercati, che metteva di fronte, in aperta concorrenza, gli industriali dei diversi paesi.

Lo stesso Trattato di Pace, nel proclamare i principii ed i metodi di una progredita regolamentazione del lavoro, aveva aggiunto che essa poteva svolgersi in quanto lo permettessero le circostanze speciali delle diverse comunità industriali; ed aveva riconosciuto che le « differenze di clima, di costumi e di usi, d'opportunità economica e di tradizione industriale, rendono difficili a raggiungere in maniera immediata l'uniformità assoluta sulle condizioni del lavoro ». La Convenzione di Washington sulle otto ore, concepita nello slancio non sempre riflessivo dell'immediato dopo-guerra, non aveva tenuto sufficiente conto di queste ponderate riserve; donde nacque e si concretizzò sempre più un aperto dissidio fra la volontà decisa di applicare sul terreno nazionale la giornata di otto ore, e il desiderio di sottrarsi al rigido impegno internazionale dipendente dalla Convenzione di Washington.

Infatti, è da constatare che la legislazione dei singoli Stati si è andata svolgendo, dopo il 1919, sempre sulla base della giornata lavorativa di otto ore, mentre, invece, si attendono ancora le ratifiche internazionali. Alle leggi già allora esistenti — tedesca, francese, austriaca, olandese, polacca, cecoslovacca, belga — altre se ne sono aggiunte. Anche l'Italia, pervenuto il Fascismo al potere, volle nel marzo 1923 adottare per legge il regime delle otto ore, e, come si sa, con un campo di applicazione più esteso di quello della Convenzione di Washington. Esempio decisivo, in quanto veniva dato, non nelle ore improv-

visatrici dell'immediato dopo-guerra, ma quando più urgevano le difficoltà economiche, con ponderato riconoscimento di una intangibile conquista del lavoro.

Di contro al fatto di un regime quasi generalizzato sulla base delle otto ore giornaliere di lavoro, sta — dunque — l'insuperabile difficoltà della ratifica formale della Convenzione di Washington da parte dei vari Stati: anzi vi è, in più, qualche atto positivo contro la Convenzione.

Nel dicembre 1923, ad esempio, il Governo tedesco, invocando l'occupazione della Rhur e le necessità dell'applicazione del piano Dawes, apportava — in virtù di semplice ordinanza — una modificazione sostanziale alla sua legge delle otto ore, autorizzando un gran numero di stabilimenti industriali importanti a lavorare dieci ore invece di otto. Il campo fu messo a rumore, poichè il modo ancora offendeva. Infatti, nessuno ignorava come in Inghilterra un certo numero di contratti collettivi di lavoro si allontanasse dai principi della Convenzione di Washington, e come in Francia il rinvio della legge ai regolamenti d'amministrazione pubblica nascondesse larghe deroghe a quei principi.

Fu in seguito ad un ampio dibattito che si svolse alla Conferenza Internazionale del Lavoro del 1924, che i Ministri del Lavoro di quattro grandi paesi industriali d'Europa — Belgio, Francia, Germania, Inghilterra — decisero di convenire a Berna per esaminare in quali condizioni la ratifica della Convenzione di Washington poteva da loro essere fatta. Il convegno aveva carattere privato e sembrò concludersi — come fu detto allora — col « sentimento unanime della possibilità della ratifica ».

La ratifica non venne; cosicchè una sola ratifica esisteva: ma da parte di un Governo che a Berna non era stato invitato, quello italiano. È bene ricordarlo per coloro i quali sogliono gridare contro una presunta offesa allo spirito di collaborazione internazionale, ogni qualvolta il Governo italiano emani, in piena autonomia, qualche provvedimento che non sia di lor gusto.

Il Governo fascista d'Italia, dunque, nel 1924, rompendo gli indugi degli altri grandi paesi industriali e per dare a questi una spinta alla ratifica, deponeva regolarmente al Segretariato

della Società delle Nazioni la sua ratifica formale della Convenzione di Washington, legandone l'effettiva applicazione alla semplice clausola della ratifica da parte di altri paesi industriali : l'Inghilterra, la Germania, la Francia, il Belgio, la Svizzera.

Ma l'esempio italiano non ebbe l'efficacia stimolatrice che si attendeva. A tutt'oggi la ratifica della Convenzione di Washington — semplice o condizionale — è venuta dalla Grecia, dalla India, dalla Rumania, dalla Bulgaria, dal Cile, dalla Lettonia, dall'Austria, dalla Cecoslovacchia ; ultimamente anche dal Belgio. In tutto, dieci ratifiche, di cui soltanto tre degne di considerazione, come provenienti da paesi veramente industriali.

III. Alla Conferenza Internazionale del Lavoro del 1925 uno scambio di vedute ebbe luogo fra i Ministri del Lavoro presenti a Ginevra ed appartenenti ai maggiori paesi industriali, con la partecipazione di chi scrive queste note, Primo Delegato dell'Italia alla Conferenza. Sembrò che un passo ulteriore per spingere il processo delle ratifiche fosse possibile, sotto gli auspici di quel Governo di Londra, che col suo ritardo aveva dato agli altri un esempio considerevole di resistenza alla ratifica. E una Conferenza fra i Ministri del Lavoro di Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, cui partecipò per l'Italia lo scrivente, ebbe difatti luogo in Londra nel marzo 1926, su invito del Governo inglese.

La situazione dei diversi Stati rappresentati alla Conferenza era la più diversa. L'Italia e il Belgio hanno una legge consacrante il regime delle otto ore. L'Inghilterra non ha legge, ma solo contratti collettivi. Le Germania stabilisce e varia il regime dell'orario di lavoro con semplici ordinanze. La Francia applica la sua legge con larghe interpretazioni regolamentari. I lavori del Convegno di Londra anche per ciò non potevano essere impegnativi : dovevano limitarsi ad interpretazioni personali dei Ministri intervenuti delle norme più discusse della Convenzione di Washington, con lo scopo di concordare una comune interpretazione applicativa delle norme stesse.

L'Italia aveva in quel convegno una posizione tutta speciale : essa non avrebbe dovuto procedere ad alcun atto formale, in seguito alle conclusioni di Londra, perchè aveva già depresso la sua ratifica, soggetta a divenire impegnativa pel solo fatto

della ratifica degli altri. Ma se si eccettua le ratifica recente del Belgio, gli altri grandi paesi industriali, Francia, Inghilterra, Germania, dai quali molti attendevano, dopo il convegno di Londra, il provvedimento di ratifica, nulla fecero in proposito. Al contrario, mentre la Germania ponzava ancora la sua legge da venire, in alcuni paesi occidentali, al semplice pronunziarsi di eccezionali difficoltà economiche, si facevano nuovi passi contro i principii della Convenzione di Washington. In Inghilterra una legge portava da sette ad otto ore il lavoro giornaliero nelle miniere: provvedimento che indirettamente potrebbe indurre a un aumento oltre le otto ore del lavoro delle industrie. In Francia una commissione di esperti per la ricostruzione finanziaria suggeriva fra l'altro un aumento dell'orario di lavoro, e questa soluzione ha da allora ispirato una campagna nutrita da parte di una notevole corrente di stampa e di opinione.

Ma venne anche, nel giugno scorso, un provvedimento italiano. Si tratta di un semplice articolo inserito fra altri provvedimenti di un Decreto eccezionale, volto a superare un punto critico dell'economia nazionale, articolo di assai limitata importanza sostanziale e di carattere temporaneo. Ma, venendo esso dal Governo fascista, fu all'estero gonfiato e sfruttato a fini di polemica politica: esso servì anche a retoriche discussioni durate una intera giornata nella recente 33^a sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

IV. Le accuse dell'elemento operaio del Consiglio vertevano soprattutto su una pretesa mancanza del Governo italiano agli impegni presi. Più abilmente, in un articolo dello stesso Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, precedente al dibattito, si era parlato di una violazione del principio della Convenzione di Washington, con la conseguente responsabilità di far ripiegare lo spirito internazionale del regime delle otto ore.

Chi scrive potè esaurientemente controbattere le accuse, col solo mezzo di porre la questione nei suoi veri termini.

Quale è infatti la situazione dell'Italia nei riguardi della Convenzione di Washington? È una situazione di piena lealtà e di sostanziale fedeltà, come già risulta dalle vicende che ho di proposito esposto nell'insieme; più particolarmente risulta da incontrovertibili elementi di diritto e di fatto.

Noi abbiamo in Italia un Decreto-legge del marzo 1923 che sancisce il regime, già attuato per contratto, della giornata lavorativa di otto ore, salve migliori condizioni convenzionali, e stabilisce precise disposizioni per le deroghe e per la retribuzione delle ore di lavoro supplementari, deroghe consentite dalla Convenzione di Washington.

L'art. 11 del Decreto stabilisce che « il Ministro dell'Economia Nazionale potrà consentire deroghe temporanee... per determinate industrie ». E la circolare ministeriale 30 dicembre 1923 spiegava tale articolo con lo scopo di tener conto « delle necessità che potrebbero presentarsi nel corso della futura evoluzione economica ». In queste, come in quasi tutte le sue norme, il Decreto è conforme alla Convenzione. Ne differisce nettamente in due punti. Primo : la retribuzione delle ore straordinarie, che secondo la Convenzione dovrebbe essere superiore del 25 % alla retribuzione oraria normale, è stabilita nella misura del 10 % sebbene, in realtà, si corrisponda quasi sempre intorno al 20 %. Secondo : il campo di applicazione del Decreto italiano è più esteso, perchè, mentre la Convenzione di Washington si occupa delle sole industrie, il Decreto italiano si estende al commercio, alla piccola industria e all'avventiziato agricolo.

Questo essendo il regime normale interno, da noi non si ebbe difficoltà, già nel 1924, a dare l'esempio della ratifica della Convenzione di Washington. Ma naturalmente l'Italia doveva difendersi dalla concorrenza di altri grandi paesi industriali, che ancora tardavano a ratificare. Poteva, sì, facilitare a costoro la ratifica, ma non così incautamente da non porre al suo impegno la condizione di applicare la Convenzione insieme ai suoi probabili concorrenti. Deposò perciò formalmente la sua ratifica alla sola condizione — o termine, per meglio dire, — che essa sarebbe divenuta immediatamente esecutiva ad ogni effetto, non appena l'Inghilterra, la Germania, la Francia, il Belgio, la Svizzera, avessero ratificato a loro volta. È degna del maggior rilievo questa differenza : i Governi degli altri paesi, quando vogliono fare dei grandi gesti, si « dicono » pronti a ratificare la Convenzione, sotto riserva che gli altri paesi facciano altrettanto. L'Italia, invece, lealmente e recisamente, ha « di fatto » depositato il suo strumento ufficiale di ratifica, che produrrà automa-

ticamente effetto al momento stesso in cui i paesi indicati nello strumento di ratifica avranno anch'essi ratificato. Il che, in altri termini, vuol dire che l'applicazione nel Regno della Convenzione non è più affidata al volere discrezionale dell'Italia, ma dipende esclusivamente dalla *volontà degli altri paesi, allorché avranno a lor volta ratificato.*

Come abbiamo visto, la condizione voluta non si è verificata. L'Italia, dunque, era ed è giuridicamente libera di provvedere al suo regime delle ore di lavoro, secondo i bisogni della sua economia e la volontà delle organizzazioni economiche interessate.

Aveva l'Italia altri impegni giuridici?

Si è particolarmente accennato al Convegno di Londra. Ora, è bene precisare.

A Londra il Delegato del Governo italiano era esecutore di una linea di condotta assai chiara che ha fedelmente seguita. Dimostrare la inalterata premura del regime fascista per la retta interpretazione della Convenzione di Washington e della conquista operaia della giornata lavorativa ridotta, come per ogni altra rivendicazione legittima dei lavoratori. Vigilare sull'attitudine degli altri rappresentanti per impedire che si adottassero interpretazioni che potevano lasciare adito ad una applicazione parziale, limitata e non sincera della Convenzione. A questo proposito è stato scritto da Albert Thomas che il Ministro germanico del Lavoro si è pubblicamente lamentato perchè il Delegato italiano lo avrebbe « stuzzicato un po' troppo » col voler sapere quali « garanzie » poteva dare la Germania di ratificare la Convenzione. Il signor Brauns è in errore: io insistetti parecchio per sapere con quali « atti pubblici » la Germania poteva rispondere alle tassative disposizioni dell'art. 6 della Convenzione, in mancanza delle quali la ratifica potrebbe divenire (come fu pensato a Washington) una solenne turlupinatura.

Il signor Brauns cercò di menare il can per l'aja un po' troppo a lungo; ma il Ministro inglese Mitland ebbe la cortesia di esigere la risposta che io sollecitai a parecchie riprese e che, infine, volli ottenere. Dovetti, anzi, fare in merito le più ampie riserve, che sono iscritte anche a verbale, poichè la risposta

data dal Ministro Brauns, secondo il mio parere, non è rassicurante.

Mi sono dovuto dilungare su questa circostanza, perchè il Ministro tedesco del Lavoro ne ha fatto argomento di pubblica lagnanza e perchè essa dimostra che, a Londra, l'Italia ha tenuto a far capire che, sostenendo il rispetto assoluto della Convenzione di Washington nel suo testo del 1919, non ha inteso di prestarsi ad alcun « escamotage » dipendente da applicazioni parziali, facoltative e non sincere. E questo nell'interesse dei lavoratori; ma anche nel suo interesse diretto ed esclusivo.

Infine a Londra il Delegato italiano si era prefisso anche di far adottare il criterio che fosse lasciato libero ciascun Governo della propria determinazione finale circa la ratifica e la interpretazione delle varie clausole della Convenzione, pur tenendo conto dell'utile scambio di vedute dei Ministri interessati. Cosicché, l'unico impegno preso a Londra fu di riferire ai propri Governi quanto era stato discusso e fatto.

Si può parlare di impegni giuridici cui l'Italia sarebbe venuta meno? Non è chi non veda l'assurdo di una tesi siffatta.

Ma se la partecipazione dell'Italia alla stessa Conferenza di Washington e alle successive discussioni sulla Convenzione delle otto ore deve costituire per essa un impegno morale, l'Italia può dire a fronte alta di essere andata anche oltre il mantenimento di tale impegno. La sua « attiva sollecitudine per le condizioni di lavoro e di vita delle classi operaie », autorevolmente riconosciuta dal Thomas; il regime interno attuato liberamente dalla sua legge; la ratifica data alla Convenzione; l'attitudine tenuta dai suoi rappresentanti nelle conferenze e negli altri convegni internazionali rispetto agli altri paesi per spingerli alla ratifica, costituiscono quella « tradizione mai smentita » che serve a dimostrare come l'Italia abbia lealmente assolto il suo impegno morale. Gli altri paesi — anche i maggiori — facciano altrettanto.

V. Impegni verso l'estero l'Italia non ne ha. Ne ha però uno verso le proprie classi lavoratrici. Il Capo del Governo e del Fascismo assicurò ripetutamente di ritenere intangibile la conquista operaia delle otto ore.

Ha mai contravvenuto il Governo italiano a questo impegno?

Certamente no. È quello che lo scrivente di queste note potè agevolmente dimostare a Ginevra, anche nei riguardi di quel decreto del 30 giugno scorso che potè parere — e non era — una deroga generale al regime vigente delle otto ore.

Quali, l'origine, la portata e l'effettiva applicazione di quel decreto ?

Anzitutto, non si tratta di un decreto emanato esclusivamente per regolare l'orario di lavoro. Questa materia è trattata in uno solo degli articoli di un lungo provvedimento che contiene diverse « misure per disciplinare alcuni oggetti di consumo ». Vi si parla tra l'altro della necessità « urgente e assoluta » di realizzare una disciplina migliore nel consumo di certi oggetti, dei provvedimenti di polizia relativi all'apertura e alla chiusura di caffè, bar, pasticcerie, ristoranti, della regolamentazione dei lavori pubblici, della produzione del vino e dell'uso della benzina, del consumo della carta per giornali, ecc.

Si tratta, insomma, di un decreto comprendente un insieme di misure aventi lo stesso scopo : spingere il paese a uno sforzo reale ed efficace, volto a vincere la battaglia per la rivalutazione dell'economia e della finanza nazionali. Da ciò, il suo carattere transitorio ed eccezionale ; il suo carattere, anche, di stimolo morale a uno sforzo concorde di tutte le classi. Le grandi masse laboriose della popolazione erano anch'esse chiamate a questo sforzo. L'appello al loro contributo — appello più che altro simbolico — era contenuto in un articolo dello stesso decreto, che coi consumi non aveva nessun stretto rapporto, ma che all'insieme delle misure indicate era legato dal suo significato morale.

« Fino a nuovo ordine e in deroga al decreto-legge n. 692 del 15 marzo 1923, ed ai relativi contratti di lavoro, tutte le imprese industriali, commerciali e agricole sono autorizzate ad aumentare di un'ora la durata del lavoro dei loro operai ed impiegati ». Null'altro diceva l'articolo del decreto. L'interpretazione, i limiti e le modalità di applicazione di questa norma, naturalmente generica, dovevano essere stabiliti da un regolamento di amministrazione pubblica, previi accordi delle organizzazioni sindacali, operaie e padronali. Ma il regolamento non venne ; e le organizzazioni sindacali interessate ebbero degli scambi di

vedute in alcuni casi determinati soltanto per riconoscere che l'applicazione del decreto, nei casi esaminati, non era suggeribile.

E allora perchè la norma sarebbe stata emessa? Se ne ebbero le interpretazioni più varie, subito a volta a volta smentite. Certo, la norma deve spiegarsi soprattutto col suo carattere d'incitamento morale a una più severa disciplina di lavoro.

Dal punto di vista tecnico, se avesse dovuto applicarsi, avrebbe pur sempre risposto ad una ragione plausibile. Abbiamo accennato al meccanismo della Convenzione di Washington e del decreto italiano del marzo 1923 sulle otto ore. Le deroghe al regime normale delle otto ore sono ammesse, ma previa richiesta concorde delle organizzazioni interessate alla Autorità competente (in Italia, il Ministero dell'Economia Nazionale), dalla quale deve emanare l'autorizzazione, *caso per caso*.

Questo essendo il sistema delle deroghe, si vede subito la conciliabilità della norma del decreto 30 giugno 1926 con la Convenzione di Washintgon e col decreto-legge 1923 sulle otto ore. La norma suddetta non farebbe che concedere genericamente e preventivamente, ma in via del tutto provvisoria, l'autorizzazione alle parti interessate, datori e prenditori di lavoro, dello esercizio diretto e immediato di quella facoltà di deroga che la legge e la Convenzione già consentono caso per caso. E sempre, beninteso, sotto le condizioni volute per tale deroga: accordo fra le parti e pagamento supplementare per le ore straordinarie.

Ma neanche entro questi limiti così circoscritti, la norma del decreto del giugno 1926 ha avuto applicazione. Lo attestano le organizzazioni padronali come quelle operaie, e gli stessi ispettori del lavoro. Qualche caso sporadico di applicazione è avvenuto temporaneamente in piccole aziende, al di fuori del controllo delle organizzazioni.

Gli è che la politica rivalutatrice e deflazionista ha cominciato ad avere sulle industrie i suoi effetti, primo quello di ridurne lo slancio produttivo, sì da non consentire margine ad un lavoro molto attivo. Quelle stesse industrie, le tessili, cui in un primo tempo si era detto che la norma eccezionale potesse giovare, pare che incontrino serie difficoltà e debbano proprio ora lavorare a orari più brevi delle otto ore normali.

Sarebbe fare ingiusto torto a chi promosse il decreto del

giugno scorso pensare che questa realtà poco lieta non fosse preveduta. Essa era preveduta: ma la facoltà del prolungamento d'orario si riprometteva, come abbiamo visto, conseguenze di carattere morale, più che un'effettiva e larga applicazione. Questo suo carattere e la sua stessa transitorietà erano così presenti allo spirito di tutti, che — come fece osservare a Ginevra il mio collega onorevole Olivetti — non solo i concordati precedenti, basati sul principio delle otto ore di lavoro, vennero rispettati, ma i concordati conclusi dopo il giugno si sono ispirati tutti allo stesso principio.

VI. Il regime della giornata lavorativa di otto ore è dunque regime *normale* in Italia, malgrado la nota norma del decreto del giugno ultimo, emanata dall'Italia nel suo pieno potere legislativo e in armonia, non in contrasto, con una legge liberamente datasi, e secondo le disposizioni di una Convenzione, al cui rispetto peraltro non è peranco obbligata.

Ciò non tardò a riconoscere il Consiglio dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dopo la mia esposizione, e fu anche consacrato dalle dichiarazioni dello stesso Direttore dell'Ufficio, Albert Thomas, che diedero atto che la situazione italiana rimaneva immutata rispetto al regime delle otto ore.

La constatazione, del resto, si estendeva anche agli altri paesi. Il rappresentante governativo dell'Inghilterra, pur dicendo chiaramente che non bisogna farsi illusioni sulla possibilità di una ratifica immediata della Convenzione da parte del Regno Unito, accertava che il regime di tale Convenzione è attualmente applicato in Inghilterra al 90 % dei lavoratori dell'industria. Analoga osservazione potrebbe farsi per gli altri paesi industriali.

Ma allora, donde viene che, pur nella quasi unanime fedeltà al principio e alla pratica del regime delle otto ore di lavoro, si tarda dai vari Stati a ratificare formalmente quella Convenzione di Washington che tale regime tende a consacrare giuridicamente sul terreno internazionale?

Forse da ciò, che la Convenzione di Washington contiene delle formule rigide, raggiunte e financo superate dalla realtà. Non solo il regime delle otto ore di lavoro è applicato alla maggior parte della popolazione veramente industriale del mondo: ma

in alcuni paesi, in opposte condizioni economiche, si parla di una giornata più ridotta. In Germania, di fronte al dilagare della disoccupazione, si discute dai sindacati operai se non convenga porre sul tappeto la rivendicazione della giornata di cinque ore. In Inghilterra batte in pieno una campagna per la settimana lavorativa di cinque giorni: e negli Stati Uniti di America si grida che il « surmenage » richiesto dalla diabolica intensificazione del macchinismo non consente agli operai di lavorare più di cinque giorni la settimana. D'altra parte, è specialmente espressivo il fatto, anche accennato alla tribuna della Conferenza Internazionale del Lavoro dal Sottosegretario di Stato Betterton, che cioè uno degli ostacoli alla ratifica della Convenzione di Washington da parte dell'Inghilterra è frapposto da un accordo fra Compagnie ferroviarie e varie centinaia di migliaia di ferrovieri, che prevede modalità di lavoro supplementare, le quali sono difficilmente conciliabili con le disposizioni della Convenzione di Washington.

La vita economica non si svolge su una linea retta e uniforme. Vi sono dei cicli, che neppur toccano uniformemente e contemporaneamente tutti i paesi. Un determinato paese ha una parentesi fortunata e breve di slancio produttivo; avrà interesse in tutte le sue classi, comprese le lavoratrici, a prolungare le giornate di lavoro. Avrà crisi economica e disoccupazione, o al contrario godrà di un'organizzazione meccanica così progredita da logorare enormemente le forze fisiche dell'agente umano: allora dovrà ridurre gli orari, al disotto del limite preventivamente stabilito. Importante è che le masse lavoratrici trovino nell'un caso e nell'altro il loro tornaconto e il compenso (lavoro straordinario) alla maggior fatica. La loro forza saprà assicurare questo risultato meglio di qualsiasi Convenzione internazionale. Constatiamo un fatto, non lo giustifichiamo. Non disprezziamo già la importanza della Convenzione di Washington, ma dobbiamo riconoscere che le sue formule rigide non possono essere facilmente accolte ancora oggi, a distanza di sei anni, proprio mentre l'organizzazione dell'industria ha fatto tali progressi, o altrove ha dovuto incontrare tali crisi, da rendere impossibile, più del solo rispetto sostanziale ai suoi principi-limite, il rispetto assoluto ed integrale da parte dei vari regimi nazionali della Convenzione internazionale.

Le Convenzione delle otto ore interessa oggi più gli industriali che i lavoratori: è segnacolo di concorrenza economica più che di solidarietà sociale.

Se quel rispetto ai principii-limite si ha, perchè gli elementi operai dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro si accaniscono tanto a considerare ancora oggi come un simbolo la rivendicazione, già attinta e superata, della giornata lavorativa di otto ore? Perchè questa «ossessione» — come la chiama lo stesso Albert Thomas — della questione delle ore di lavoro che è considerata l'esclusiva pietra di paragone dell'efficacia dell'Organizzazione ginevrina?

Il vero è che le masse si appigliano tenacemente a delle idee semplici. Gli stessi organizzatori — sia detto senza acredine — hanno bisogno di questi rilucenti adescamenti per coloro che li seguono. Talvolta li urgono incalzanti opposizioni che hanno fini demagogici. Sarebbe un far torto agli elementi riformisti, che sono delegati operai nell'Organizzazione Permanente del Lavoro, credere ch'essi pensino possibile, e utile alle stesse conquiste operaie, polarizzare tutta l'attività dell'Organizzazione di Ginevra — che deve avere chiarezza scientifica ed efficacia pratica — sulla questione delle otto ore. È più probabile supporre che essi ubbidiscano a moventi di concorrenza politica, di fronte alla campagna che, contro la loro attività tendenzialmente realizzatrice, menano i gruppi operai estremisti.

Ma è obbligo dei rappresentanti dei Governi, interessati all'«opera di pace e di elevazione sociale» iniziata nel 1919 col Trattato di Versailles, far sentire che l'Organizzazione ginevrina non dev'essere esclusiva palestra in cui si riflettano le vicende della concorrenza demagogica delle varie correnti socialiste.

Un compito imponente sovrasta sull'Organizzazione Internazionale del Lavoro per liberarsi dalla pania delle vecchie formule e delle vecchie idee. Dal diciannove ad oggi il mondo ha camminato. Si pongono sul tappeto, oltre i vecchi problemi del programma enunciato dalla parte XIII del Trattato di pace, problemi nuovi, di importanza primordiale. Le condizioni del lavoro non comprendono soltanto gli orari: vi è l'incessante

progresso dell'industria, da cui quelle condizioni dipendono e che apre la via a questioni ben più gravi. Vi è l'inserzione delle forze del lavoro nell'organizzazione politica, affacciata dal Fascismo nel mondo. E per questa via affiora la collaborazione diretta dei lavoratori nella gestione dell'industria e magari la stessa compartecipazione. Vi sono le questioni concernenti la soluzione dei conflitti collettivi, la magistratura del lavoro, l'educazione culturale dei lavoratori...

È per queste vie che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro deve trovare il suo miglior respiro. Attorno a un programma irrobustito da un contenuto sostanziale così avanzato gli uomini del gruppo operaio dovrebbero trovarsi uniti e concordi nella fiducia di meglio servire gli interessi delle classi lavoratrici.

GIUSEPPE DE MICHELIS.